

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret (Danimarca) il 6 luglio 2016 — Porto di Assens/Navigators Management (UK) Limited**

**(Causa C-368/16)**

(2016/C 314/18)

*Lingua processuale: il danese*

**Giudice del rinvio**

Højesteret

**Parti**

*Ricorrente:* Porto di Assens

*Convenuta:* Navigators Management (UK) Limited

**Questione pregiudiziale**

Se l'articolo 13, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento sulla giurisdizione (regolamento (CE) n. 44/2001<sup>(1)</sup> del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale) debba essere interpretato nel senso che una parte lesa, alla quale il diritto nazionale consente di proporre un'azione direttamente nei confronti della società di assicurazione che offre copertura assicurativa per la parte che ha causato il danno, sia vincolata da una clausola attributiva di competenza validamente stipulata fra l'assicuratore e il contraente dell'assicurazione, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento sulla giurisdizione.

<sup>(1)</sup> GU 2001 L 12, pag. 1.

---

**Ricorso proposto il 7 luglio 2016 — Regno di Spagna/Parlamento europeo**

**(Causa C-377/16)**

(2016/C 314/19)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Parti**

*Ricorrente:* Regno di Spagna (rappresentante: J. García-Valdecasas Dorrego, agente)

*Convenuto:* Parlamento europeo

**Conclusioni del ricorrente**

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare l'invito a manifestazione d'interesse — Agenti contrattuali — gruppo di funzioni I — Autisti (U/D) — EP/CAST/S/16/2016<sup>(1)</sup>;
- condannare il Parlamento europeo alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

1. Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 1 e 2 del regolamento n. 1/58<sup>(2)</sup> e dell'articolo 22 della CDFUE<sup>(3)</sup>, nonché dell'articolo 1 *quinquies* dello Statuto dei funzionari, in quanto limita il regime di comunicazione tra l'EPSO ed il candidato alle sole lingue inglese, francese e tedesco, ivi compreso il modulo di candidatura.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 82 del Regime applicabile agli altri agenti di cui allo Statuto dei funzionari, in quanto si richiede una conoscenza soddisfacente di una seconda lingua ufficiale dell'Unione, benché ciò non sia necessario all'espletamento delle mansioni che i candidati selezionati sono chiamati a svolgere.